

1

LEGGE 11 marzo 2006, n.81

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (GU n. 59 del 11-3-2006- Suppl. Ordinario n.58)

testo in vigore dal: 12-3-2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali  
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3723):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), e dal Ministro delle politiche agricole (Alemanno), l'11 gennaio 2006.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con parere delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali), 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 e 17 gennaio 2006.

Esaminato dalla 9ª commissione il 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 1º- 8 febbraio 2006 ed approvato il 9 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6352):

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula il 14 e 16 febbraio 2006 ed approvato con modificazioni il 22 febbraio 2006.

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)».

- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

- Si riporta il testo del comma 235 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla presente legge:

«235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2006.».

- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»:

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

#### Art. 5.

##### Interventi urgenti nel settore della pesca

1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, ((come sostituito)) dall'articolo 5 ((del regolamento di cui)) al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e' fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 10 giugno 2000.

(( 1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilita'.

1-quinquies. Il naufragio della unita' da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato al ritiro definitivo con prioritita' della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilita' finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalita' di cui al precedente periodo.

1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.))

Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'art. 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come sostituito dall'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, recante: «Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»:

«Art. 28 (Dotazioni radioelettriche). - 1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

- a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
- b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).

2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

- a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
- b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
- c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unita' da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa:

a) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:

"1) in DSC 'classe D' sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;"

"2) in radiotelegrafia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);"

b) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC 'classe E' e 2182 kHz impiegando la radiotelegrafia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelegrafia almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;

c) le unita' da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.

5. Le unita' da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al

comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.

6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza.

7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva 1999/05CE, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

8. Le navi dotate di apparato "blue box" in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.

9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.».

- Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, reca: «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)».

- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, reca: «Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale».

- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante: «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante: «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante»:

«1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e

modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57\*, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 5-quater.

- Si trascrive il testo dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»:

«Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -  
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella a) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.\*».

- Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»:

«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.».

- Per il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1-bis.

#### Art. 5-bis.

Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi

(( 1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali» sono inserite le seguenti: «e della pesca».

2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.))

#### Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 369 e 372 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla presente legge:

«369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai

consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.».

«372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.».

Art. 5-ter.

Interventi di semplificazione nel settore della pesca

1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.

2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell'11 aprile 1973.

3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.

4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: «sovraordinate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi»;

b) all'articolo 169, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca»;

c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: «di bordo» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle unità da pesca».

5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorità marittima d'iscrizione della nave; in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità.

6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni». Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilità, comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.

7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 261, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;

b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita dalla seguente:

«b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera».

8. Per le unita' da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.

9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.)

Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, recante: «Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo»:

«Art. 33 (Distruzione dei topi). - a) Navi addette al traffico internazionale - derattizzazione ed esonero dalla derattizzazione - certificati relativi.

Tutte le navi, comunque addette al traffico internazionale, devono essere periodicamente sottoposte alla distruzione dei topi, da praticarsi a stive vuote; ovvero essere tenute in condizioni tali che la popolazione murina vi sia ridotta al minimo possibile.

Il medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su modelli conformi all'allegato 1 alla presente ordinanza:

nel primo caso, un certificato di eseguita derattizzazione;

nel secondo caso, un certificato di esenzione dalla derattizzazione. Ai fini del rilascio di quest'ultimo certificato, il medico di porto deve tenere conto dell'assetto igienico-sanitario della nave, delle sue caratteristiche costruttive e dell'impiego fatto sistematicamente, a bordo, di mezzi per la cattura o per la distruzione dei topi.

La durata di validita' dei certificati predetti e' di mesi sei, e la loro efficacia ha valore in quanto non sussista una delle condizioni indicate nei precedenti articoli 3, 4 e 5. Per le navi che si dirigano al proprio porto di origine puo' essere consentita una tolleranza supplementare di un mese.

Nel caso in cui non sia presentato alcun certificato, l'autorita' sanitaria marittima ordina la esecuzione della distruzione dei topi, da farsi in conformita' degli articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza e il medico di porto rilascia il relativo certificato.

Qualora, peraltro, il medico di porto abbia potuto accertare che la nave e' tenuta in condizioni tali che la popolazione murina vi e' ridotta al minimo possibile e che e' fatto sistematico uso di mezzi di cattura o di

distruzione dei topi, potra' rilasciare il certificato di esenzione dalla derattizzazione.

I certificati di derattizzazione e di esenzione dalla derattizzazione rilasciati da autorita' sanitarie di Stati esteri con i quali non siano in vigore accordi speciali per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie applicate alle navi, quando non siano conformi al modello stabilito dall'Ufficio internazionale di igiene pubblica di Parigi (allegato 3 alla presente ordinanza), devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorita' consolare.

Non sara' tenuto conto di quei certificati che non indichino la tecnica seguita, i locali trattati e l'esito della operazione, ovvero i motivi in base ai quali la nave fu esonerata dalla derattizzazione, quando ne sia stato il caso; nonche' di quei certificati che siano stati rilasciati dalle autorita' di porti esteri che non figurino nell'elenco di cui all'allegato 4 alla presente ordinanza.

b) Navi che trafficano lungo le coste dello Stato.

Le disposizioni che precedono si applicano anche alle navi nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste dello Stato; ma, nei loro confronti, la durata di validita' dei certificati di cui al comma 2 del presente articolo e' portata da mesi sei a mesi dieci, a meno che non si verifichi una delle condizioni indicate nei precedenti articoli 3, 4 e 5.».

- Il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, reca: «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati».

- Si riporta il testo degli articoli 146, 169 e 176 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione», come modificati dalla presente legge:

«Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi.

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».

«Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita', i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita;

- b) i documenti doganali e sanitari;
- c) il giornale nautico;
- d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca.».

«Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori). - Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ad eccezione delle unita' da pesca.

Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite dal regolamento».

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante: «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Rilascio e validita' dei certificati di sicurezza e d'idoneita'). - I certificati di sicurezza e di idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.

Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi.

Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorché deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi.

La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 4 non puo' essere superiore ad un anno.

La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera b) e del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'art. 4 non puo' essere superiore a due anni ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni.».

- Si riporta il testo degli articoli 261 e 273 del decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.

328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», come modificati dalla presente legge:

«Art. 261 (Capo barca per la pesca costiera). - Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
- 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
- 3) avere compiuto i 18 anni di eta';
- 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
- 5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;
- 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera.

Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse».

«Art. 273 (Motorista abilitato). - Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
- 2) avere compiuto i 19 anni di eta';
- 3) non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
- 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
- 5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
- 6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
- 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il motorista abilitato puo' condurre:

- a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, o non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
- b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.

I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di

giudizi di idoneita' alla mansione specifica indicati al comma 6;

c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;

d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;

e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;

f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'art. 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;

g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;

h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.

2. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di idoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trentagiorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del Ministero della sanita' territorialmente competente.

5. Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora espliciti l'attivita' di vigilanza.

6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami

clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.».

**Art. 5-quater.**

Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico (( 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.»))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'art. 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3, 4 e 6 del presente articolo».

- Si trascrive il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»:

«Art. 37 (Libretto di idoneita' sanitaria). - Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorita' sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneita' sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validita' un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

Per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorita' del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneita' sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneita' sanitaria e' istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorita' sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, puo' disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica».

- Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»:

«Art. 23 (Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo). - 1. Il medico competente:

a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;

b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i